



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I
CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211
Tel. 0883/290111

Oggetto: Delega per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte del personale per la sede della Biblioteca comunale.

VISTO il testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175), coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche».

PRESO ATTO che la Certificazione Verde viene rilasciata:

- α) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- β) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido rispettivamente nelle 72 e nelle 48 ore precedenti;
- γ) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

CONSIDERATO che *le disposizioni relative alla Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute rispetto alle cui verifiche,, all'attualità non effettuabili, saranno diramate apposite ulteriori disposizioni;*

CONSIDERATO che il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Ha introdotto al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 l'art. 9-quinquies, comma 1, per cui “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché' degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli

articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”.

CONSIDERATO che la legge n. 87/2021 pone in capo al/ai datori di lavoro l’obbligo di verificare il possesso della Certificazione Verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della struttura;

Viste le Linee Guida emanate con DPCM in data 12/10/2021;

Visti gli esiti del Comitato di Coordinamento del 12/10 e la intesa raggiunta con le OO.SS. in data 13/10/2021;

Ritenuto poter delegare, nella veste di Dirigente ad interim della I.F. Cultura, turismo, etc, limitatamente alla sede dell’immobile adibito a Biblioteca Comunale sita in Piazza Sant’Agostino, in ordine alla effettuazione dei controlli e delle correlate segnalazioni, il funzionario Dott. Giovanni Aloisio, ivi incardinato,

DELEGA

Il Funzionario Dott. Giovanni Aloisio

dipendente del Comune di Andria incardinato nel servizio Biblioteca, a verificare il possesso della Certificazione Verde del personale in servizio presso la struttura centrale del Comune di Andria attenendosi alle seguenti disposizioni:

- Utilizzare per la verifica un dispositivo mobile, anche personale, nei quali è stata installata l’app ufficiale del Governo italiano: VerificaC19. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (*offline*) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
- La verifica con l’app potrà essere omessa se l’interessato abbia autorizzato il Medico Competente a comunicare il suo stato di soggetto esente dall’obbligo vaccinale, circostanza su cui dovrà essere informato il Servizio Personale o il Datore di Lavoro competente alla gestione del personale detto.
- La verifica con l’app dovrà avvenire in conformità ai seguenti punti:
 - Richiedere al personale dipendente l’esibizione del QR-Code in formato digitale oppure cartaceo;
 - Inquadrare il QR-Code con la camera del dispositivo mobile in cui è installata l’app VerificaC19 che provvederà al controllo di validità della Certificazione riportando a schermo il nome, cognome e la data di nascita dell’intestatario.
- Le informazioni sottese al rilascio e alla validità del Certificato Verde (ad es. utente vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid o negativo a tampone fatto nelle 72 o 48 ore precedenti) non devono essere registrate in alcun modo né possono essere richieste agli interessati.
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica del Certificato Verde sono riservate e possono essere comunicate soltanto ai Datori di Lavoro.
- Qualora sorgesse un sospetto circa l’autenticità di un Certificato Verde o sul reale intestatario dello stesso dovrà essere fatta una segnalazione al Datore di Lavoro e al Servizio Personale.
- Procedere, con avvio da venerdì 15 ottobre, nelle prime due settimane di avvio delle verifiche, al controllo quotidiano, a tappeto, di tutti coloro che hanno accesso nella sede comunale per motivi diversi dalla fruizione di servizi normalmente resi all’utenza (dipendenti, collaboratori, tirocinanti, consiglieri, assessori, sindaco, dipendenti o titolari di imprese che gestiscono servizi e che fanno ingresso nell’ente per effettuare la loro prestazione, partecipanti a convegni, congressi, attività formative, etc..) e, per il restante periodo e salve nuove disposizioni, anche a campione;

- Procedere alle segnalazioni al sottoscritto Dirigente su casi critici e nel caso di accertamento di violazione dell'obbligo (rifiuto di esibizione, mancato possesso di green pass, green pass scaduto) con invito all'allontanamento dei soggetti stessi.

Si precisa che in nessun caso (tranne quello relativo a personale altrimenti impossibilitato) dovrà essere consentito l'accesso da eventuali ingressi secondari.

Si evidenzia che le attività di trattamento di dati personali, sottese alla presente delega, devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Ue 2016/679 e della normativa nazionale di riferimento, nonché del Regolamento comunale per la protezione dei dati personali e dei suoi allegati.

Andria, 14 ottobre 2021

Il Dirigente ad interim
Dott. Brunella Asfaldo
(file firmato digitalmente)

Al funzionario delegato la presente viene notificata via pec:
cultura@cert.comune.andria.bt.it